



società ricorrente, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'inefficacia delle decadenze;

-premessò che è stata, altresì, concessa *inaudita altera parte* la misura cautelare del divieto di revoca degli affidamenti in essere da parte di  
e

-richiamata quella giurisprudenza di merito per cui, in difetto di indicazioni normative tali da circoscrivere o individuare la cognizione del giudice delle procedure concorsuali, sia le misure cautelari atipiche che le misure protettive sono strumentali alla salvaguardia dell'azienda e del suo patrimonio e mirano ad assicurare gli effetti dello strumento azionato, nella prospettiva finalistica della tutela della *par condicio creditorum* e della maggior soddisfazione della massa (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, del 10 ottobre 2022);

-osservato che le misure cautelari atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio purché strumentali alla conservazione del patrimonio del debitore, in vista dell'attuazione della regolazione della crisi e, dunque, in funzione di assicurare il valore del patrimonio e quello dell'impresa a beneficio di tutta la massa creditoria; detto altrimenti, trattasi, quindi, di provvedimenti selettivi con destinatari determinati, dal contenuto atipico, connotate soltanto dal loro scopo, vale a dire assicurare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (vedi Trib. Imperia del 20.2.2024);

-ritenuto che la cognizione del giudice della cautela sia necessariamente sommaria e deformalizzata, mettendo capo a misure - per loro natura - provvisorie e aventi efficacia interinale sino all'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

-osservato che le misure cautelari potranno essere revocate o modificate nel corso del procedimento alla stregua di quanto prevede l'articolo 669 *decies* cpc se si verifica un mutamento delle circostanze o se si allegano fatti di cui

sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare medesimo;

-ritenuta l'istanza di conferma sia delle misure protettive *erga omnes* sia delle misure cautelari specifiche (verso i summenzionati istituti di credito) meritevole di accoglimento in considerazione del parere favorevole espresso dal commissario dr. \_\_\_\_\_ all'udienza del 19.11.2024 e del fatto che la medesima istanza - allo stato - non pare pregiudizievole per gli interessi dei creditori;

-ritenuto che, ad oggi, permangono i presupposti per la concessione delle misure protettive richieste con il ricorso, tenuto conto del fatto che eventuali azioni individuali, potendo alterare la *par condicio creditorum*, potrebbero pregiudicare la buona riuscita dello strumento di regolazione della crisi;

-ritenuto che la possibilità di accedere al credito, garantita dalla misura (cautelare atipica) inibitoria concessa nei confronti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ appare funzionale alla conservazione della continuità aziendale (la quale appare, a propria volta, come indispensabile alla buona riuscita del predisponendo piano di risanamento);

-rilevato che all'udienza del 19.11.2024 nessun creditore si costituiva per muovere contestazioni in merito alla conferma delle misure protettive e cautelari;

-rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sull'omologa, la conferma richiesta, pertanto, può essere concessa per il termine massimo di 4 mesi, e dunque fino al 23.2.2025;

### **CONFERMA**

Per la durata di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, il divieto:

-per tutti i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'inefficacia delle decadenze;

-per [ ] e [ ] di revocare gli affidamenti in essere.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Registro delle Imprese per l'iscrizione.

Alessandria, 19.11.2024

Il Giudice

Dr. Michele Delli Paoli